



CAPITOLATO SPECIALE

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA SANITARIA E DI DISTRIBUZIONE E
STOCCAGGIO DEI FARMACI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI PRODOTTI DIETETICI
ACQUISTATI DAL SERVIZIO DI FARMACEUTICA TERRITORIALE DELLA AZIENDA SOCIO-
SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016.**



INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO	5
ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
3.1. TRASFERIMENTO DEI PRODOTTI DALL' ATTUALE MAGAZZINO AL NUOVO AGGIUDICATARIO	6
3.2 SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA'	7
ART. 4 - FASI DI ESECUZIONE	7
ART. 5 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE	8
ART. 6 - SICUREZZA	8
ART. 7 - SCIOPERI	9
ART. 8 - PENALITA'	9
ART. 9 - TRATTAMENTO DATI	10
ART. 10 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI	11
ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	14
ART. 13 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D'ECCEZIONI	14
ART. 14 - CLAUSOLA T&T - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ	14
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI	15



ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio che si intende affidare ad un operatore economico, ha ad oggetto lo stoccaggio e distribuzione dei farmaci, dietetici e dei dispositivi medici acquistati dall'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (di seguito anche "A.S.S.T." ovvero "Stazione Appaltante"), al fine di garantire l'attività presso i propri Centri Servizi Territoriali (di seguito anche "punti di consegna") e presso il domicilio dei pazienti di cui al documento allegato ([allegato 1](#)).

Trattandosi di un servizio di logistica sanitaria si ritiene utile segnalare che il territorio provinciale è articolato in n. 190 comuni e in n. 3 aree geografiche ben distinte tra loro: Lomellina, Oltrepò e Pavese.

La Lomellina, completamente pianeggiante, è costituita da n. 51 comuni per una estensione territoriale di circa 1.060 Km²; l'Oltrepò racchiude la parte collinare e montuosa della provincia, comprende n. 78 comuni e si estende per 1.100 Km²; il Pavese ha una estensione di 800 km², è completamente pianeggiante e comprende n. 61 Comuni.

Per far fronte ai propri compiti, l'A.S.S.T. dispone invero di una rete di strutture coordinate da tre Poli Territoriali: Pavia, Voghera e Vigevano.

I punti di consegna sono n. 43, riconducibili ai tre Poli Territoriali, sulla base di un criterio di territorialità, dislocati sui territori ad essi limitrofi e ubicati all'interno della provincia di Pavia.

I pazienti attualmente in carico attraverso le consegne domiciliari sono n. 180.

In relazione all'organizzazione aziendale, i punti di consegna e il numero dei pazienti in consegna domiciliare potranno subire variazione, sia da un punto di vista quantitativo che territoriale.

Si precisa che le consegne domiciliari ai pazienti sono da effettuarsi esclusivamente all'interno del suddetto ambito territoriale di competenza dell'A.S.S.T..

Le consegne ai pazienti sono di norma bimestrali, eccetto che per la categoria dei pazienti emofilici (consegna mensile); quelle destinate ai punti di consegna, hanno cadenza mensile.

Si precisa inoltre che, indicativamente, il numero di righe relative allo scarico dei beni oggetto della presente procedura a pari a 10.000 all'anno.

L'aggiudicatario munito delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari, in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività, dovrà garantire il servizio di stoccaggio e distribuzione dei farmaci, dietetici e dei dispositivi medici nel modo che segue:

a. GESTIONE DELLO STOCCAGGIO ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO FARMACEUTICO

Il servizio si caratterizza per:

- la gestione da parte della società aggiudicataria:
 - delle scorte farmaceutiche, dei dispositivi medici e dei prodotti dietetici a temperatura standard;
 - delle scorte farmaceutiche a temperatura controllata con idonee garanzie di mantenimento della stessa;
- la ricezione, da parte dell'aggiudicatario, della merce ordinata dall'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Protesica e Integrativa territoriale e gestione del carico a magazzino;
- la tempestiva segnalazione all'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Protesica e Integrativa territoriale;



- di eventuali incongruenze quantitative o cattivo stato della merce consegnata che comportino la necessità di dare avvio alle procedure di reso al fornitore da parte dell'aggiudicatario,
 - di ritardi nella ricezione dei beni oggetto della presente gara da parte dei fornitori;
 - dell'impossibilità di evadere le richieste inoltrate dal servizio in oggetto;
 - dell'invio di beni con una validità residua inferiore a 2/3 del periodo complessivo di validità, per la valutazione da parte dell'A.S.S.T. per l'eventuale accettazione in caso di motivata urgenza o di respingimento dei beni,
- il tempestivo respingimento dei beni, di cui al punto precedente, previa confronto con l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Protesica e Integrativa;
- la segnalazione delle necessità e dei sotto scorta (in base alla citata scorta minima di cui al precedente punto per l'effettuazione degli ordinativi da parte dell'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Protesica e Integrativa territoriale (con visualizzazione di detti ordinativi da parte del soggetto aggiudicatario);
- l'allestimento delle consegne ai pazienti e ai punti di consegna;
- la gestione periodica degli inventari (almeno 4 volte all'anno) al fine di verificare la corrispondenza tra giacenza fisica e contabile (si rimanda al successivo punto).

b. GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI FARMACI, DIETETICI, E DISPOSITIVI MEDICI

Il numero di pazienti attualmente in carico per la somministrazione di farmaci e presidi ad erogazione diretta è pari a n.180 e che le consegne domiciliari ai pazienti sono di norma mensili. Per quanto riguarda i punti di consegna dell'ASST sul territorio provinciale, si rimanda all'Allegato 1.

c. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale è soggetto alla normativa vigente in materia di conservazione, stoccaggio e distribuzione di farmaci, dietetici e dispositivi medici. In particolare, si richiamano i seguenti testi di legge:

- D. Lgs n. 46 del 24 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici";
- Regolamento (CE) 178/2002 (principi e requisiti generali della legislazione alimentare), in particolare
- "Regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari";
- Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 1999 "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione medicinali";
- D. Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006 e s.m. "Codice Comunitario concernente i medicinali per uso umano";
- Linee guida del 7 marzo 2013 (2013/C 68/01) sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano.



ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà durata pari a n. 12, a far tempo dalla data di effettiva affidamento del servizio, con impegno per l'Aggiudicatario - nell'eventualità di ritardo nelle pratiche per l'indizione della nuova gara - di proseguire il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale ai medesimi prezzi, patti e condizioni, se non più favorevoli alla Stazione Appaltante, fino al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto unilateralmente prima della scadenza pattuita (12 mesi), in qualunque momento, qualora per motivi di riorganizzazione aziendale il servizio oggetto della presente procedura di gara non dovesse essere più di utilità per l'A.S.S.T. di Pavia. In tal caso, sarà onere della Stazione Appaltante, informare tempestivamente il fornitore della volontà di recedere, con un preavviso di almeno gg 30 dalla data in cui il rapporto contrattuale dovrà intendersi concluso.

Il recesso unilaterale è altresì possibile per la Stazione Appaltante qualora A.R.I.A. S.p.A./Consip S.p.A. stipulino contratti o attivino convenzioni per il medesimo oggetto della indicata procedura. L'importo presunto del servizio, per il periodo di mesi n. 12, ammonta complessivamente ad € 80.000,00 I.V.A. 22% esclusa, che si pone a base d'asta.

Alla scadenza, la A.S.S.T. di Pavia potrà avvalersi dell'istituto del rinnovo, previo accordo con il fornitore, per ulteriori 12 mesi.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante variare in aumento o in diminuzione le prestazioni oggetto del servizio, in ragione delle effettive necessità e del progressivo adeguamento della Stazione Appaltante alle normative richiamate, conformemente a quanto stabilito dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

Si indica quale costo della manodopera per il servizio in argomento l'importo netto di € 39.000,00.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere effettuato secondo le indicazioni riportate nel presente Capitolato Speciale. L'Aggiudicatario si impegna ad effettuarlo a perfetta regola d'arte e con ogni cura, a garantirlo per tutta la durata del contratto nonché ad eseguirlo nel rispetto dei tempi e dei luoghi qui indicati.

L'Aggiudicatario sarà unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque nell'esecuzione delle prestazioni o per cause a questi inerenti venissero arrecati a persone o a cose, pertanto, conseguentemente dovrà impegnarsi alla pronta riparazione dei danni o al risarcimento degli stessi. In particolare, l'aggiudicatario si obbliga a:

- garantire il rispetto dei tempi di consegna che deve avvenire di norma entro n.5 giorni lavorativi dal momento della richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- per quanto riguarda i farmaci e limitatamente ad essi in caso di urgenza si impegna a garantire la consegna entro 48 ore dalla richiesta laddove ci sia la disponibilità a magazzino del farmaco;
- fornire un locale in cui effettuare lo stoccaggio dei beni oggetto del presente capitolato, separato e indipendente dal resto del magazzino e interamente dedicato alla A.S.S.T., strutturato nel rispetto della normativa vigente e in particolare provvisto di:



- un sistema di condizionamento che mantenga la temperatura idonea alla conservazione dei farmaci non soggetti a temperatura controllata;
 - armadi frigoriferi e/o celle frigo per lo stoccaggio dei farmaci a temperatura controllata per i quali deve essere garantito il monitoraggio in continuum della temperatura per la verifica del rispetto delle norme cogenti; di tale monitoraggio dovrà essere tenuta apposita registrazione documentale per due anni a cura del Direttore Tecnico e condivisa con l'A.S.S.T.;
- garantire il mantenimento delle suddette temperature anche durante la fase di trasporto mediante l'utilizzo di contenitori e veicoli idonei al trasporto dei beni oggetto della procedura di gara;
- svolgere le attività di magazzino da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nel rispetto dei contratti di lavoro;
- prevedere una linea telefonica dedicata da utilizzare negli orari sopra indicati e l'identificazione dei soggetti referenti per eventuali problematiche di magazzino;
- svolgere le attività sotto la responsabilità di un Direttore Tecnico, in possesso di diploma di laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica Industriale, come previsto dal D.Lgs. 219/2006 che risponderà a tutti gli effetti della correttezza delle consegne dal punto di vista quali-quantitativo, anche sulla base delle informazioni fornite dall'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Protesica e Integrativa territoriale e desunte dai piani terapeutici individuali;
- i beni oggetto della presente procedura di gara dovranno pervenire ai pazienti o ai punti di consegna dell'A.S.S.T. confezionati in appositi contenitori sui quali muniti esternamente di etichetta dalla quale sia possibile evincere il destinatario e il contenuto, oltre che del relativo documento di trasporto all'interno;
- provvedere tempestivamente (entro e non oltre n. 3 giorni lavorativi) all'inoltro al competente servizio del D.D.T. dei fornitori, debitamente firmato dalla società aggiudicataria;
- svolgere il servizio nel rispetto e in applicazione della normativa vigente in materia di stoccaggio e distribuzione dei farmaci, dietetici e dispositivi medici.

3.1. TRASFERIMENTO DEI PRODOTTI DALL'ATTUALE MAGAZZINO AL NUOVO AGGIUDICATARIO

Il servizio dovrà comprendere le operazioni di trasferimento di tutti i materiali giacenti a magazzino dalla sede attuale, sita in Tortona, a quelle dell'aggiudicatario, secondo il "piano di trasloco", condiviso con la Stazione Appaltante e di conseguenza i relativi costi.

I beni oggetto del presente Capitolato sono depositati presso un magazzino caratterizzato dalle seguenti dimensioni: 80 m/quadri – 7 m di altezza.

Anche al fine di consentire ai Concorrenti l'elaborazione di un'offerta adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante, si precisa che i farmaci che necessitano di temperature specifiche per la conservazione, allo stato attuale sono custoditi in n. 2 frigoriferi da 700 lt.

A fine affidamento, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di aver predisposto idoneo inventario dei beni oggetto del presente Capitolato speciale.

Le modalità con cui potrà avvenire il trasloco, previa condivisione e approvazione da parte della Stazione Appaltante, potranno essere definite dall'aggiudicatario, secondo norme di buona



diligenza e di ragionevolezza; se ritenuto indispensabile l'affidatario potrà effettuare il trasferimento dei prodotti dall'attuale magazzino al proprio anche in modo frazionato e/o per gruppi tipologici di prodotto.

Le operazioni di trasloco dovranno essere effettuate a magazzini operanti e senza interruzione alcuna del servizio.

L'affidatario dovrà altresì comunicare e concordare con la A.S.S.T. il "Piano per la presa in carico delle scorte", garantendo correttamente l'esecuzione dei rifornimenti ai Punti di consegna, secondo il calendario predefinito.

La presa in carico dei materiali dovrà comunque essere effettuata previa predisposizione di idoneo inventario, redatto in contraddittorio con l'attuale affidatario e la A.S.S.T.; dopo tale operazione il nuovo affidatario sarà responsabile della custodia dei prodotti.

Tale inventario dovrà essere tenuto aggiornato dall'aggiudicatario che, a fine affidamento, o dovrà dimostrare di averlo predisposto idoneamente.

Eventuali contestazioni per rotture/anomalie di prodotti, per incongruenze dei dati qualitativi, collegabili alle operazioni di trasloco saranno a completo carico dell'affidatario.

Il completamento del trasloco e la messa a regime del servizio dovrà essere garantito entro il 15° giorno dalla stipula del contratto, pena l'applicazione della penale di cui al successivo paragrafo 8 e l'addebito degli eventuali ulteriori costi aggiuntivi richiesti alla Stazione Appaltante dal precedente Affidatario per proseguire le attività oggetto del presente Capitolato.

Si precisa che, a fine affidamento, l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara, non dovrà provvedere al trasferimento dei prodotti oggetto di questo Capitolato nel magazzino del fornitore che risulterà aggiudicatario del servizio a seguito di nuova procedura di affidamento dell'appalto.

3.2 SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA'

L'Aggiudicatario dovrà organizzarsi con strumenti informatici propri a supporto dell'intero processo di gestione dei prodotti oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario dovrà altresì tenere aggiornata la situazione di magazzino all'interno del sistema informatico ERP della Stazione Appaltante. In particolare verrà fornito all'Aggiudicatario un accesso al sistema tramite connessione VPN e credenziali di autenticazione.

L'Aggiudicatario dovrà infine individuare un referente incaricato ad effettuare movimenti di scarichi/resi di magazzino e tutti gli adempimenti richiesti dalla Stazione Appaltante in sede di avvio del servizio.

Si precisa che sarà cura della Stazione Appaltante formare il referente incaricato sull'utilizzo del sistema informatico aziendale ERP.

ART. 4 – FASI DI ESECUZIONE

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), nominato dalla Stazione Appaltante, darà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Esecutore tutte le prestazioni e le direttive necessarie al riguardo.

E' opportuno che dell'avvio dell'esecuzione venga redatto apposito verbale (firmato dal D.E.C. e dall'Esecutore) nel quale verranno indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l'attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, compresa la dichiarazione attestante lo stato in cui vengono messi a disposizione i locali per lo svolgimento dell'attività.



L'aggiudicazione definitiva è sottoposta ad un periodo di prova di n. 30 giorni al termine del quale, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto invierà al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) apposita relazione circa il superamento di detto periodo.

Il D.E.C. è tenuto al controllo delle prestazioni dell'appalto ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 50/2016. Al termine del rapporto il D.E.C. predisporrà la relazione di fine esecuzione del contratto.

ART. 5 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE

La Stazione Appaltante provvederà a fornire all'Aggiudicatario/Esecutore ogni informazione necessaria e qualsiasi altra notizia comunque inerente le prestazioni oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante non sarà responsabile di eventuali danni o quant'altro dovesse essere conseguenza di un'informazione incompleta o mancante.

La Stazione Appaltante si impegna altresì a collaborare fattivamente con l'Aggiudicatario per l'acquisizione di ulteriori informazioni che si rendessero necessarie o utili per un migliore e più completo svolgimento dell'appalto.

L'Aggiudicatario, alla scadenza del contratto con la Stazione Appaltante, si impegna alla restituzione di tutta la documentazione ricevuta.

ART. 6 - SICUREZZA

La Stazione Appaltante hanno provveduto alla redazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, del Documento Unico Valutazione Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), (che verrà pubblicato nella sezione della piattaforma Sintel "Documentazione di gara") indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza

Tale documento dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante del Concorrente e allegato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta, così come esplicitato nel Disciplinare di gara, cui si rimanda.

L'Aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento.

L'Aggiudicatario si impegna a trasmettere, non oltre n. 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto, il documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008, il quale verrà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Azienda appaltante e dovrà contenere le informazioni richieste dall'ufficio competente.

La Stazione Appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del contratto.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti.

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato verranno svolte dall'Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.

I costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati, per l'intera durata di 12 mesi dell'appalto, in Euro 0.00.

Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività dell'Aggiudicatario in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo dell'Aggiudicatario medesimo di redigere un apposito



documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

A tal fine, per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i Concorrenti sono tenuti a presentare in offerta (Busta Amministrativa), un Documento di Valutazione dei Rischi con l'indicazione degli accorgimenti adottati per la sicurezza dei lavoratori.

ART. 7 - SCIOPERI

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Aggiudicatario pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con la Stazione Appaltante.

L'Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare alla Stazione Appaltante la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.

ART. 8 - PENALITA'

La Stazione Appaltante verificherà periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato e, a tal fine, attiverà un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, la Stazione Appaltante provvederà a contestarle, per iscritto, all'Aggiudicatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

All'Aggiudicatario verrà concesso un termine non inferiore a n. 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni.

In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell'ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dalla Stazione Appaltante non coperto dall'importo delle penali.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Concorrente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali:

Mancato rispetto delle norme di conservazione dei beni in oggetto: VALORE DEL BENE NON CONSERVATO CORRETTAMENTE;

Errata consegna dei beni nei punti di consegna e ai pazienti domiciliari: € 500,00 PER OGNI CASO EVIDENZIATO;



Mancata consegna nei modi e nei tempi di consegna definiti dal presente capitolato: € 500,00 PER OGNI CASO EVIDENZIATO;

Discrepanze tra la giacenza fisica e quella presente nel sistema economico contabile verificata a seguito di controlli a campione effettuati dall'Assistenza Farmaceutica Territoriale laddove tali discrepanze siano superiori all'1%: € 100,00 PER OGNI PRODOTTO;

Ritardo nell'inoltro del documento di trasporto – e quindi del carico a magazzino - che determini la liquidazione della corrispondente fattura oltre il termine stabilito: € 100,00 PER OGNI GIORNO DI RITARDO. Per ritardo superiore a n. 3 GIORNI, si applica quanto disposto dall'ART.4 DEL PRESENTE CAPITOLATO.

Mancato rispetto del termine previsto (15° giorno dalla stipula del contratto) per il completamento del trasloco e la messa a regime del servizio: €100,00 PER OGNI GIORNO DI RITARDO

In tutti gli altri casi di disservizi documentati, una penale da € 500,00 ad € 5.000,00, a discrezione della Stazione Appaltante, commisurata alla gravità (alta: 8 recidive – media: 5 recidive – bassa: 3 recidive), entità e frequenza dei disservizi.

In virtù dei principi di coerenza e ragionevolezza, le penali saranno applicate nei limiti quantitativi giornalieri e complessivi compresi tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora l'importo massimo della penale applicata risultasse superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale, è facoltà del R.U.P. proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione della Stazione Appaltante verso l'Aggiudicatario per danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità.

L'Aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che l'Aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati saranno prese in esame dalla Stazione Appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI

L'Aggiudicatario riceverà dalla A.S.S.T. di Pavia (in qualità di Titolare del trattamento) la nomina di Responsabile Esterno del trattamento dei dati di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio.

Il Responsabile Esterno sarà autorizzato a trattare esclusivamente i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del predetto contratto e per tutta la durata del medesimo.

Il Responsabile Esterno dovrà impegnarsi ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per erogare il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni di seguito fornite (artt. 4 e 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).



I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dagli atti di gara.

ART. 10 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI

Per l'esecuzione del servizio la stazione appaltante corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. Tali corrispettivi si riferiscono ai servizi eseguiti a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente. L'aggiudicatario provvederà quindi ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare uno specifico prospetto che analiticamente riporti l'attività prestata ed il relativo monte-ore, al fine di consentire la ricostruzione del calcolo alla base del valore fatturato.

Qualora l'aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa/Consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata. I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze.

L'aggiudicatario si impegna, pena la nullità del contratto, al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, comma 1, del codice civile. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicatario di quanto prescritto negli atti di gara e nel contratto; in caso contrario, il termine per il pagamento sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'Aggiudicatario.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (ex Circolare n. 13/RGS del 21 marzo 2018), procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla Agenzia delle Entrate. Se tale Agenzia comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della stazione appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate,



secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

E' obbligatorio da parte dell'Aggiudicatario emettere la fattura solamente in formato elettronico. La stazione appaltante ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l'esecuzione dei pagamenti in proprio conto; l'aggiudicatario, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A. Le fatture elettroniche indirizzate alla Stazione appaltante devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia
Codice IPA:	asst_pv
Codice Univoco Ufficio:	EWKRH8
Nome dell'Ufficio:	UO_ECONOMICO_FINANZIARIA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.S.	02613080189
Partita Iva:	02613080189

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

Il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Il Codice Unico di Progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali in particolare sono:

- data e Numero d'Ordine d'Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero del Documento Di Trasporto per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono pertanto necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.



ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136, s'impegna a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi del succitato comma 3 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 - ad informare immediatamente la Stazione appaltante e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione appaltante o l'Amministrazione concedente. La stazione appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera



delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

La stazione appaltante procederà alla relativa liquidazione nei termini stabiliti dalle vigenti norme in materia, previa verifica e riscontro dei documenti collegati, detraendo gli eventuali costi direttamente sostenuti dall'ASST di Pavia nonché le eventuali penali.

La verifica, salvo formale contestazione, non potrà far protrarre il termine di emissione del mandato oltre i 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si procederà come da disposizioni della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. prot. HI.2008.0015082 del 11/04/2008, che prevede il pagamento diretto da parte di Finlombarda Spa delle fatture relative a forniture di Beni e Servizi contenute nell'art. 5 della suddetta legge.

ART. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Alla luce di quanto disposto dall'art. 15 c. 13 lettera d) del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di attivazione di convenzioni CONSIP S.p.A. o convenzioni dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.P.A. (A.R.I.A. S.p.A.) per servizi analoghi, le condizioni contrattuali definite con l'aggiudicatario saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse (CONSIP, A.R.I.A.). Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, le Amministrazioni avranno il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

In attuazione della normativa regionale, qualora si proceda ad accorpamenti o aggregazioni di attività, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite. In tal caso nulla sarà dovuto a titolo risarcitorio all'appaltatore da parte dell'Amministrazione.

ART. 13 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D'ECCEZIONI

L'Aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che l'Aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla Stazione Appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ART. 14 - CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

L'Aggiudicatario nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione del contratto saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa Amministrazione e rese accessibili al



pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai subcontraenti a qualsiasi livello della filiera, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto "T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

(firma del Legale Rappresentante della Ditta)

Per specifica accettazione degli articoli da 2 a 15 del presente Capitolato Speciale anche ai fini di cui all'art. 1341 del C.C.

(firma del Legale Rappresentante della Ditta)

Allegati c.s.:

- Allegato 1: punti di consegna sul territorio provinciale